

Circolare n. 23

Roma, 3 settembre 2024

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

Quadro Normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 114,** concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2024.
- /// **Circolare Inail 8 novembre 2023, n. 47:** "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2023 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi".

◊ **Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12:** "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2024."

PREMESSA

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 luglio 2024, n. 114¹ rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza **1° luglio 2024** e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di **euro 20.258,70** e di **euro 37.623,30**.

Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12².

Il riepilogo per gli anni 2015 – 2024 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell'Allegato 1.

TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI

1. Lavoratori dell'area dirigenziale³

dal 1° luglio 2024		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 125,41*
	mensile	euro 3.135,28

*per arrotondamento del valore di euro 125,411

1.1 Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto *part-time*⁴

dal 1° luglio 2024	
Retribuzione convenzionale oraria	euro 15,68*

* euro 125,41: 8

¹ Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 9 agosto 2024 all'8 agosto 2025 – Numero repertorio 378/2024.

² Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2024".

³ Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.5.2.

⁴ Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.5.2.

2. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita⁵:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

dal 1° luglio 2024		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 67,53*
	mensile	euro 1.688,23**

*per arrotondamento del valore di euro 67,529 (20.258,70: 300)

** per arrotondamento del valore di euro 1.688,225 (20.258,70: 12)

3. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.⁶

dal 1° luglio 2024		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 67,80*
	mensile	euro 1.695,10

* per arrotondamento del valore di euro 67,8038

4. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84⁷

dal 1° luglio 2024	
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. mensili	euro 1.510,44 (euro 125,87 x 12)

⁵ Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.6.2.

⁶ Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.6.3.

⁷ Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.6.4.

5. Retribuzione di ragguglio⁸

dal 1° luglio 2024		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	euro 67,53*
	mensile	euro 1.688,23

*per arrotondamento del valore di euro 67,529

6. Lavoratori parasubordinati⁹

dal 1° luglio 2024	
Minimo e massimo mensile	euro 1.688,23 euro 3.135,28

7. Lavoratori sportivi¹⁰

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2024, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

dal 1° luglio 2024	
Minimo e massimo annuale	euro 20.258,70 - 37.623,30

⁸ Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.7.

⁹ Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.8. La base imponibile per il calcolo del premio dovuto per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP, è determinata secondo i criteri previsti per i lavoratori parasubordinati. (cfr Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 paragrafo F).

¹⁰ Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46. Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 1.9.

8. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali¹¹

Dal 1° luglio 2024 l'importo del premio annuale a persona riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiornato in euro 10,40.

Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo del premio per la regolazione dell'anno scolastico 2023/2024, a seguito della rivalutazione disposta dal citato decreto 5 luglio 2024, n. 114, risulta uguale a euro 10,05 (8/12 di euro 9,87¹² + 4/12 di euro 10,40).

L'importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all'Istituto entro il 30 novembre, per l'importo di euro 10,05 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124¹³. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

A seguito dell'articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113¹⁴ che ha esteso anche all'anno scolastico e accademico 2024/2025 la copertura assicurativa per i rischi previsti dal citato articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 per gli studenti e gli insegnanti, l'importo del premio annuale di euro 10,40 vale, in via provvisoria, anche ai fini del calcolo per il pagamento dell'anticipo del premio per il predetto anno scolastico/accademico 2024/2025.

Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio **2023/2024** e per l'anticipo del premio **2024/2025**:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	premio annuale a persona	Anno scolastico 2023/2024	Anno scolastico 2024/2025
		regolazione	anticipo
		euro 10,05	euro 10,40

¹¹ Circolare Inail 26 ottobre 2023, n. 45. Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 2.3.

¹² Circolare Inail 23 maggio 2024, n.12 paragrafo 2.3

¹³ Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2023, n. 126.

¹⁴ Art. 9, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113: Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti degli insegnanti, all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 4-*bis*. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024-2025.

9. Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)¹⁵

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale¹⁶.

In relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all'inizio dell'anno formativo 2024/2025 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2024, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:

Anno formativo 2024/2025	
Retribuzione minima giornaliera	euro 67,53
Premio speciale unitario annuale	euro 69,41*

*per arrotondamento del valore 69,4071

Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.

Ne consegue che l'importo di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornato in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita, è rideterminato in **euro 37,42**, a decorrere dal 1° settembre 2024, data di inizio dell'**anno formativo 2024/2025**.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

Allegato: 1

¹⁵ Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12, paragrafo 2.6.

¹⁶ Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.